



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan

n. 12 del 27/03/2023



Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
CAPO II - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.....	2
Articolo 2 - Definizioni.....	2
Articolo 3 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda	3
Articolo 5 - Importi dovuti	3
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione	5
Articolo 7 - Diniego della definizione	6
Articolo 8 - Sospensione del processo.....	6
Articolo 9 - Sospensioni termini processuali.....	7
CAPO III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE	7
Articolo 10 - Conciliazione agevolata.....	7
Articolo 11 - Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione	8
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8
Articolo 12 - Clausola di adeguamento	8
Articolo 13 - Applicazione	8



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina: la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Valore controversia: importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle erogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

Ente impositore: Città metropolitana di Roma Capitale o, in caso di concessione del servizio di riscossione a società esterne, le Società esterne o in house.

Istante: il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o quello che vi è subentrato e ne ha la legittimazione.

Articolo 3 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato all'Ente impositore entro la data del 1° gennaio 2023 compreso e per le quali, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4, il processo non sia concluso con pronuncia non definitiva. Restano escluse le controversie che, pur avendo ad oggetto atti emessi dall'Ente impositore, non gli sono stati notificati nel termine.
2. La definizione agevolata non è ammessa nei giudizi di impugnazione dei dinieghi di rimborso ed in quelli di rateizzazione, espressi o taciti.



Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata dall'Istante entro il 30 giugno 2023. La domanda, redatta su modello predisposto dall'Ente impositore e disponibile sul suo sito internet, deve essere presentata mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 5 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 3, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1° gennaio 2023, come segue:
 - a) il 100% del valore della controversia in caso in cui:
 - i. il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
 - ii. di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
 - b) il 90% del valore della controversia se alla data del 1° gennaio 2023:
 - i. il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - ii. il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - iii. il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - iv. pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;



- c) è dovuto il 40% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole all'Ente impositore;
 - d) è dovuto il 15% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole all'Ente impositore.
2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
 - a) il 100% del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
 - b) il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi l'Ente impositore è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
 - c) il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi l'Ente impositore è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, per le quali l'Ente impositore è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
 - a) il 40% del valore della controversia, se:
 - i. il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - ii. il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - iii. il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - iv. pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
 - b) il 15% del valore della controversia, se l'Ente impositore è risultato soccombente.
5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza di Città metropolitana di Roma Capitale e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte



in cui Città metropolitana di Roma Capitale è risultata soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
7. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.
8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono auto-liquidati dal contribuente.
9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, e con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, o della prima rata nelle ipotesi di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2023.
2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. L'istante deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.



6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 1 gennaio 2023.

Articolo 7 - Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.
2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 8 - Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
2. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.



Articolo 9 - Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1/1/2023 e il 31 luglio 2023.

CAPO III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 10 - Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Ente impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'istante decade dal beneficio di cui al comma 2 e l'Ente impositore provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.



Articolo 11 - Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Ente impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 3, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
5. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12 - Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Articolo 13 - Applicazione

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno della pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 221 bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197